



TRIBUNALE DI LECCE
Seconda sezione civile

La Presidente di sezione,

visto il decreto legge 8.3.2020 n. 11, in G.U. n. 60 dell'8.3.2020, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

considerato che l'art. 1 del citato D.L. prevede che, **nel periodo 9 – 22 marzo 2020**, *“le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, mentre per il periodo successivo potranno essere adottate le misure di cui all'art. 2 dello stesso D.L.;

evidenziato che, secondo quanto desumibile anche dal provvedimento n. 18/2020 in data 7.3.2020 dei Capi degli Uffici Giudiziari con sede in Lecce e tenuto conto del caso di contagio da probabile covid-19 che – secondo quanto evidenziato nel medesimo provvedimento – ha interessato un utente del servizio giustizia presso questo tribunale, appare necessario, almeno nel periodo 9 – 22 marzo 2020 (e salvi gli ulteriori provvedimenti che saranno adottati per il periodo successivo ex art. 2 del D.L. 11/2020), limitare ai soli casi di indifferibile urgenza gli accessi alla sede del Tribunale civile di soggetti diversi da magistrati e personale di cancelleria che ivi svolgono le loro funzioni;

sentiti i colleghi e le colleghe della sezione e in relazione alle materie attribuite alla seconda sezione civile,

dispone

che, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 11/2020, **nel periodo 9 – 22 marzo 2020**:

a) non potranno tenersi e saranno rinviate d'ufficio, a data che indicheranno i singoli giudici o, per le udienze collegiali, la Presidente del collegio, tutte le udienze fissate (comprese le udienze di comparizione c.d. presidenziali), ad eccezione di quelle: nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (cfr. art. 433 c.c.); nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (ricorsi avverso i provvedimenti del G.T. di convalida o mancata convalida di T.S.O.); nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richieste al G.T. per I.V.G. di donna infradiciottenne); nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi

familiari; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 c.p.c. (quando il Tribunale è giudice di appello);

b) non potranno tenersi e saranno rinviate d'ufficio, a data che indicheranno i singoli giudici assegnatari, anche le udienze nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, ad eccezione dei soli casi in cui sarà dedotta una motivata situazione - la cui valutazione è comunque rimessa al giudice assegnatario del procedimento - di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

c) non è preclusa, in generale, la celebrazione delle udienze nei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; a tal fine ciascuna delle parti potrà formulare motivata istanza al Presidente del Tribunale e, per le cause già iniziate, al giudice istruttore o al presidente del collegio ai fini della prevista dichiarazione di urgenza.

Si comunichi al Presidente del Tribunale, ai magistrati togati e onorari della sezione, ai Direttori amministrativi della seconda sezione civile e della Volontaria Giurisdizione e, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.

Lecce, 9 marzo 2020

La Presidente della II sezione civile

(dott.ssa Cinzia Mondatore)

Cinzia Mondatore